

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "W4U"

Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione "WIRELESS FOR YOU" ("W4U"). Essa è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla Legge n° 383/2000, dal codice civile e dalla Legge regionale n° 42/2002.
4. L'Associazione ha sede in Comune di Pomarance (PI), frazione Montecerboli, via Michelangelo n° 4.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice

Art 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - la costruzione di una rete di computer a banda larga (rete civica) nel territorio del Comune di Pomarance;
 - lo sviluppo dell'utilizzo di reti di computer, con particolare riferimento alle reti Internet;
 - la diffusione della cultura dell'informatica tra la cittadinanza;
 - la tutela dei diritti delle persone;
 - la promozione della qualità della vita della cittadinanza.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, tutte le attività ritenute necessarie, purché consentite dalle norme dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso

delle spese varie regolarmente documentate.

3. L'Assemblea dovrà approvare appositi regolamenti interni per disciplinare l'esercizio delle attività dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici, con particolare attenzione alla tecnologia WiFi. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

a) sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) di reti telematiche (anche su base geografica) basate su tecnologia Wireless;

) realizzare reti telematiche e strumenti di comunicazione quali siti web, newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);

b) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

c) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

d) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

e) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

f) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché

tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART 4 – Requisiti di ammissione

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto e i regolamenti dell'Associazione.
3. È esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione.

Oltre ai soci ordinari fanno parte dell'Associazione anche soci straordinari individuati in quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

I soci straordinari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, a questo tipo di soci non possono essere conferite cariche sociali.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art 6 – Esclusione del socio

7. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
 - beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è

stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 8 – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività statutariamente previste.

Art 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal

Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata mediante l'ausilio di strumenti informatici. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, delle modalità, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea può tenersi anche mediante l'interconnessione informatica dei soci, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tal caso, il verbale dell'Assemblea deve essere portato a conoscenza, mediante l'uso della posta elettronica, di ciascun socio, perché questi possa approvarlo. A tal fine, l'Assemblea dovrà deliberare un apposito regolamento interno in cui si individueranno le modalità, le garanzie e tutti gli altri aspetti ritenuti meritevoli di essere disciplinati.

6. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

7. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 1 deleghe.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione
- predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione .
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 16 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Art 17 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.